



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il Personale

Ufficio Assetto Economico

Via don Giuseppe Grazioli n. 1 – 38122 Trento

T +39 0461 496349

F +39 0461 496261

pec serv.personale@pec.provincia.tn.it

@ assetto.economico@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it



Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della
Provincia di Trento
Interoperabilità Pi. Tre.

e p.c.

Al Dipartimento Istruzione e cultura
Interoperabilità Pi. Tre.

All'albo internet "Vivoscuola"

S007/4.4.1-2022/LUP

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: disposizioni operative per l'anno scolastico 2022/2023 concernenti la flessibilità organizzativo-didattica art. 28, le prestazioni integrative art. 29 ed il recupero del tempo lavoro nel secondo ciclo di istruzione – CCPL docenti della scuola a carattere statale

1. INTRODUZIONE

Con riferimento agli istituti del vigente CCPL – area docenti della scuola a carattere statale -regolati dagli artt. 28 (flessibilità organizzativa e didattica) e 29 (prestazioni integrative), si riportano di seguito le disposizioni di riferimento per la loro applicazione nonché quelle relative al recupero del tempo lavoro nel secondo ciclo, aggiornate alle modifiche introdotte dal CCPL 4 giugno 2018.

Art. 28 - Flessibilità organizzativo - didattica

- il compenso di flessibilità organizzativo e didattica viene attribuito a tutti i docenti aventi diritto, a tempo indeterminato e determinato (annuale, termine attività didattiche e supplente breve), nell'importo annuo lordo di 1.000 euro per dieci mensilità, riproporzionato per orari ridotti e per assenze e variazioni di stato incidenti sulla retribuzione;
- nella scuola secondaria di secondo grado, il recupero del tempo lavoro cui è connesso il riconoscimento del compenso per flessibilità organizzativo-didattica avviene attraverso l'effettuazione delle 70 ore obbligatorie per tutti i docenti;
- sempre con riguardo al secondo ciclo, l'obbligatorietà del recupero del tempo lavoro anche per il personale supplente breve comporta che anche a tale personale spetta il relativo compenso per la flessibilità che sarà erogato mensilmente per dieci mensilità, e comunque entro la durata del/dei rapporto/i di lavoro. In particolare, preme segnalare che l'impegno orario per i docenti a tempo determinato della scuola secondaria di secondo grado con contratto di supplenza breve operanti nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo è di due ore ogni 18 ore di supplenza secondo il piano di utilizzo, comprensivo degli impegni, che viene comunicato al docente;
- nel caso, non infrequente, di cumulo di contratti di supplenza che generano ore eccedenti o nel caso che al supplente breve siano assegnate ore eccedenti, nella scuola secondaria di secondo grado la 19a ora è sempre prestata a titolo di recupero delle 70 ore obbligatorie. Su richiesta del dirigente scolastico ed in accordo con il docente anche l'eventuale 20a ora eccedente potrà essere riconosciuta nell'ambito delle 70 ore obbligatorie.

Art. 29 - Prestazioni integrative (16/33 ore)

- l'adesione alle prestazioni integrative per il recupero dell'orario nelle scuole dove si procede alla riduzione dell'unità didattica per cause esterne (art. 29 CCPL) è attuata entro l'avvio dell'anno scolastico di riferimento o, per docenti assunti in corso d'anno, in occasione della stipula di ogni singolo contratto individuale di lavoro. L'adesione è attuata per l'intero debito orario e non è revocabile in corso d'anno. Per prestazioni di consistenza diversa da quella piena prevista contrattualmente, saranno corrisposti dalle istituzioni scolastiche compensi per attività aggiuntive sul FUIS;
- il compenso di flessibilità non è frazionabile a ore o revocabile in corso d'anno perché compete in ragione del ripristino (su scelta del docente, effettuata all'atto dell'adesione) dell'intero orario contrattuale di insegnamento (comma 1, art. 28) attraverso la prestazione delle 33/16 ore integrative;
- l'adesione (facoltativa) alle prestazioni integrative è estesa anche al personale supplente breve, con conseguente diritto anche per questo personale al compenso previsto dall'art. 28 CCPL. L'impegno orario derivante per i docenti supplenti brevi che aderiscono al recupero orario è di trenta minuti ogni 18 ore di supplenza nel caso di riduzione dell'ora di lezione di cinque minuti e di un'ora ogni 18 ore di supplenza nel caso di riduzione di dieci minuti dell'ora di lezione, secondo un programma che viene comunicato all'atto della stipula del contratto di lavoro.

2. MODALITA' OPERATIVE ART. 28 - ISTITUTI COMPRENSIVI

Per l'anno scolastico 2022/2023, gli istituti comprensivi dovranno provvedere:

- ad individuare il personale docente a tempo indeterminato, gli incaricati annuali, i supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ed i supplenti brevi, tra il personale assegnato all'istituzione scolastica, nei confronti del quale va riconosciuta la flessibilità organizzativo-didattica, entro i termini di durata del/dei contratto/i di lavoro;
- a comunicare con le modalità di cui al punto seguente i nominativi del personale assegnato all'istituzione scolastica al quale non si applica l'istituto di flessibilità organizzativo-didattica e non ha pertanto diritto al relativo compenso (es. personale assegnato temporaneamente fuori provincia o all'estero, docenti in dottorato di ricerca, ecc.);
- a trasmettere l'elenco del personale non avente diritto al compenso di flessibilità previsto dall'art. 28 entro il termine del 1° ottobre 2022, utilizzando esclusivamente il modulo A) allegato alla presente circolare attraverso il sistema di protocollazione PI.TRE. A tale personale non sarà erogato alcun compenso di flessibilità.

3. MODALITA' OPERATIVE ART. 29 - ISTITUTI COMPRENSIVI

Preliminarmente ed al fine della regolare applicazione dell'art. 29 del CCPL, le istituzioni scolastiche che effettuano nell'a.s. 2022/2023 riduzioni dell'orario per cause esterne ne forniranno comunicazione entro il termine del 1° ottobre 2022 utilizzando il sistema di protocollazione PI.TRE.

Gli istituti comprensivi avranno cura inoltre di far esprimere i docenti relativamente all'adesione alle prestazioni integrative a 33/16 ore in ragione dell'unità didattica ridotta. L'adesione, opportunamente fornita dal docente in forma scritta, avviene ad avvio di anno scolastico, così permettendo all'istituzione scolastica la contestuale programmazione delle attività da rendere. Per il personale a tempo determinato assunto in corso d'anno, ivi inclusi i supplenti brevi, l'adesione sarà richiesta all'atto della stipula del/dei contratto/i individuale/i di lavoro.

L'elenco del personale che ha aderito alle prestazioni integrative previste dall'art. 29 e quello che non ha aderito dovrà essere trasmesso utilizzando esclusivamente l'allegato modello B) ed il sistema di protocollazione PI.TRE. La trasmissione avviene entro il medesimo termine del 1° ottobre 2022. Sulla base delle comunicazioni pervenute, l'Ufficio previdenza e stipendi provvederà all'erogazione del relativo compenso al solo personale avente diritto.

Come ricordato al paragrafo 1, l'adesione volontaria alle prestazioni integrative espressa ad avvio di anno scolastico non è soggetta a revoca. Non possono altresì essere formulate adesioni parziali rispetto al monte ore annuo dovuto. Pertanto:

- qualora pervenissero adesioni parziali, le stesse saranno restituite all'istituzione scolastica e non ammesse al compenso di flessibilità. Se rese, tali prestazioni parziali potranno rientrare nelle attività aggiuntive compensate sul FUIS;

- qualora pervenissero in corso d'anno revoche delle adesioni alle prestazioni integrative da parte di singoli docenti, il compenso sarà immediatamente sospeso e si procederà al pieno recupero delle mensilità di compenso già erogate. Analogamente al punto precedente, se rese, tali prestazioni parziali potranno rientrare nelle attività aggiuntive compensate sul FUIS.

4. MODALITA' OPERATIVE PER IL RECUPERO DEL TEMPO LAVORO - ISTITUTI SUPERIORI

Per l'a.s. 2022/2023, gli istituti superiori con riduzione dell'unità oraria di lezione per ragioni connesse alla didattica dovranno provvedere:

- ad individuare il personale docente a tempo indeterminato, gli incaricati annuali, i supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ed i supplenti brevi, tra il personale assegnato all'istituzione scolastica, tenuti al recupero del tempo lavoro. Il recupero del tempo lavoro avviene attraverso la prestazione delle 70 ore che costituiscono un obbligo per tutto il personale docente di questi istituti. Le 70 ore annue non sono frazionabili e vanno rese pienamente. Al personale tenuto al recupero del tempo lavoro compete ed è attribuito il compenso di flessibilità organizzativo-didattica in ragione del ripristino (obbligatorio) dell'intero orario contrattuale di insegnamento (comma 1, art. 28) attraverso la prestazione delle 70 ore;

- come precisato, il recupero del tempo lavoro è obbligatorio e si intende assolto con la prestazione di tutte le 70 ore previste contrattualmente. Prestazioni inferiori alle 70 ore a conclusione dell'anno scolastico, non motivate dalle cause di cui all'art. 29 bis, comma 4, integrano una violazione degli obblighi di lavoro;

- ad individuare e comunicare i nominativi del personale docente non avente diritto al compenso (es. personale assegnato temporaneamente fuori provincia o all'estero, docenti in dottorato di ricerca, ecc.). L'elenco del personale non avente diritto al compenso di flessibilità dovrà essere trasmesso entro il 1° ottobre 2022 utilizzando esclusivamente l'allegato modello A) ed il sistema di protocollazione PI.TRE.

5. TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E TERMINI DI INOLTRO

Gli elenchi del personale non avente diritto al compenso di flessibilità e l'elenco di coloro che hanno aderito alle prestazioni integrative dell'art. 29 dovranno pervenire entro e non oltre il 1° ottobre 2022. L'Ufficio previdenza e stipendi non potrà garantire il corretto pagamento dei compensi ai docenti qualora l'invio dei dati da parte delle istituzioni scolastiche avvenisse oltre la data indicata.

Per il personale supplente breve e altro personale docente che prendesse servizio in corso d'anno, le predette comunicazioni da parte delle scuole avverranno tempestivamente e comunque entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'assunzione.

Le istituzioni scolastiche avranno comunque cura di individuare, ad avvio d'anno o all'atto di assunzione in corso d'anno, il personale supplente breve con diritto al pagamento del compenso di flessibilità e, nel caso di prestazioni integrative art. 29, a raccogliere le eventuali adesioni per ciascuno dei contratti di supplenza breve stipulati.

7. SITUAZIONI PARTICOLARI

Preme infine richiamare l'attenzione delle istituzioni scolastiche su alcune situazioni particolari:

- il personale che svolge il proprio orario di servizio su più scuole (o nella medesima istituzione scolastica ma in classi con diversa articolazione dell'orario di lavoro) potrebbe trovarsi a partecipare contestualmente sia alla flessibilità organizzativo-didattica dell'art. 28 sia alle prestazioni integrative dell'art. 29: in ogni caso, il compenso spettante non può superare complessivamente i 1.000 euro annui;
- in presenza di personale docente degli istituti comprensivi che presta temporaneamente la propria attività lavorativa presso istituti superiori o viceversa (es. accordi di rete, scambi temporanei di docenti), le istituzioni scolastiche devono tempestivamente segnalare i nominativi del personale interessato all'Ufficio previdenza e stipendi del personale della scuola per la corretta erogazione dei relativi compensi, utilizzando il sistema di trasmissione PI.TRE.

* * *

Per ulteriori informazioni rimangono a disposizione la rag.ra Valentina Piva (tel. 0461 491470) dell'Ufficio previdenza e stipendi della scuola a carattere statale ed il dott. Luca Puecher (tel. 0461 491436) dell'Ufficio Assetto economico.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Stella Giampietro -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati modelli A) e B)